



IL SISTEMA DI
CONDOTTA IDEATO
DA SAVE THE CHILDREN
PER AIUTARE A
PROTEGGERE I MINORI
DA CHIUNQUE, ANCHE
DA CHI LI PROTEGGE



Save the Children
Italia ONLUS

Le diverse forme dell'abuso all'infanzia: una *pocket guide* delle definizioni, gli obblighi e le responsabilità

Questo documento contiene una breve presentazione delle forme di abuso che possono interessare più di frequente la nostra operatività e degli elementi base dei procedimenti di segnalazione, oltre ad alcuni chiarimenti relativi agli obblighi e alle responsabilità di chi sottoscrive la Policy di Tutela di Save the Children Italia e, in generale, di chiunque venga a conoscenza di un abuso ai danni di un minore.

E' a disposizione (Intranet) una più estesa Mappatura della legislazione e delle procedure in tema di abuso (ad oggi in aggiornamento) che si invita a consultare per approfondimenti.

1. Definizioni delle quattro tipologie fondamentali di abuso

Il termine abuso, dal latino *abutor*, significa “usare in maniera impropria, fare cattivo uso”. Esso fa riferimento a situazioni e/o condizioni che possono essere vissute da un bambino, una bambina e/o un'adolescente, nell'arco della sua vita, generalmente non in forma isolata. Le distinzioni categoriali tra casi di abuso fisico, sessuale e psicologico, che seguono, sono teoriche e vanno calate nella realtà: ogni tipo di maltrattamento, infatti, si connota di forme “miste” (es: l'abuso fisico quasi sempre produce effetti negativi sullo stato psicologico del bambino e, viceversa, il maltrattamento psicologico può essere accompagnato da condotte abusanti sul piano fisico).

Allo scopo delle presenti Linee Guida, prendiamo in considerazione quattro tipologie fondamentali di abuso: abuso fisico, patologia delle cure, abuso psicologico, abuso sessuale.

1.1. Abuso fisico

Si parla di abuso o di maltrattamento fisico quando i genitori o le persone legalmente responsabili del minore causano o permettono che si producano lesioni fisiche o mettono i bambini in condizioni di rischiare lesioni fisiche.

Esiste una classificazione degli abusi fisici basati sulla gravità delle lesioni (non sempre evidenti e il più delle volte nascoste dagli indumenti):

- abuso di grado lieve: lesioni che non necessitano di ricovero;
- abuso di grado moderato: quando è necessario il ricovero (ustioni, fratture, traumi cranici);
- abuso di grado severo: quando il bambino viene ricoverato in rianimazione con gravi conseguenze neurologiche sino alla morte.

Segni fisici e comportamentali

Gli elementi che nell'insieme possono allertare gli operatori sono rappresentati da:

1. presenza di lesioni multiple su diverse parti del corpo e aspetti particolari di alcune lesioni, lesioni multiple e multiformi per tipologia – ecchimosi, escoriazioni, lacerazioni...);
2. età del minore, più il bambino è piccolo, meno verosimili risulteranno le giustificazioni fornite dagli adulti su traumi accidentali da lui stesso provocati;
3. localizzazione atipiche delle lesioni, zona retro auricolare, torace, dorso, area genitale o perianale, pianta dei piedi, ecc...

Tratto da Save the Children Italia Linee Guida CSP- rev. Febbraio 2018- ad uso interno

4. cronologia delle lesioni stesse, in riferimento al periodo, all'evoluzione cicatriziale dei tessuti molli e delle fratture.

I segni fisici del maltrattamento sono in genere costituiti da: bruciature da sigarette o ustioni, contusioni (alcune hanno la caratteristica di riprodurre “a stampo” la morfologia del corpo contundente che le ha provocate – mano, corda, cinghia), ecchimosi (frequenti nel bambino, inducono sospetto quando sono presenti in bambini molto piccoli che ancora non camminano o in bambini più grandi quando sono localizzate all'addome o al torace), morsi inferti da adulti, traumi cranici (rappresentano dal 10 al 20% degli abusi fisici e riguardano soprattutto i bambini al di sotto dei due anni), fratture multiple con diverso stadio di evoluzione, escoriazioni, etc.

Per quanto riguarda invece i segni comportamentali, in alcuni minori si potrebbe ravvisare: reattività esagerata, scoppi improvvisi d'ira, atteggiamento timoroso in contesti estranei e arrogante nel contesto d'origine, rifiuto del contatto fisico o ricerca dello stesso con modalità distorte (aggressiva e/o erotizzata), ricerca di attenzioni e/o cibo.

E' importante sottolineare come la presenza dei suddetti segni fisici e/o comportamentali non sia di per sé necessariamente indicativa della sussistenza del presunto abuso fisico, che invece deve essere considerato come la risultanza di molteplici fattori che potrebbero influenzare e determinare la situazione (ambientali, sociali, medici, legali, etc.).

1.2 Patologia delle cure (Negligenza/Trascuratezza)

La patologia delle cure si riferisce all'inadeguatezza o all'insufficienza di cure rispetto ai bisogni fisici, psicologici, medici ed educativi propri della fase evolutiva del bambino/adolescente da parte di coloro che ne sono i legali responsabili. Include **incuria** (cure carenti), **discuria** (cure non in linea con la fase evolutiva e le necessità del minore) e **ipercura** (cure somministrate in eccesso). Quest'ultima comprende la Sindrome di Munchausen per procura. Si tratta di un disturbo psicopatologico che fa sì che le persone che ne sono affette spostino la loro convinzione di malattia sui figli: le storie dei sintomi e delle malattie vengono inventate dai genitori (quasi sempre la madre) riferendole ai propri figli, i quali vengono di conseguenza sottoposti ad accertamenti clinici inutili e a cure inopportune.

Si potrebbe essere in presenza di patologia delle cure qualora si presentino i seguenti esiti clinici fisici e/o comportamentali.

Riguardo ai segni fisici: calendario delle vaccinazioni obbligatorie non rispettato, carie dentali non curate, disturbi visivi o uditivi non trattati, vestiti inadeguati all'età, al sesso e alle stagioni, scarsa igiene, pediculosi, distorsione delle abitudini alimentari, sviluppo psicomotorio ritardato e rallentamento della crescita. Per quanto riguarda gli esiti clinici comportamentali: i minori potrebbero apparire stanchi, pigri, di scarso rendimento scolastico, iperattivi e con disturbi dell'attenzione o al contrario inibiti e tristi; potrebbero non essere mandati a scuola si potrebbe stabilire spesso pattern di attaccamento insicuro; potrebbero assistere ad un'inversione di ruolo in cui il figlio assume il ruolo genitoriale nei confronti dei propri genitori.

1.3 Abuso psicologico

Questa forma di abuso comprende un tipo di comunicazione e/o comportamenti messi in atto in modo continuativo e duraturo da parte di chi si prende cura del minore. Si ha abuso quando al minore non viene fornito un ambiente appropriato e di supporto per il suo sviluppo (l'adulto comunica al minore di essere sbagliato, senza valore, non amato, non voluto, etc.). Tali atteggiamenti possono danneggiare notevolmente lo sviluppo fisico, psicologico, mentale, morale e sociale del minore. L'abuso psicologico include inoltre: l'isolamento forzato (negare al minore l'opportunità di interagire/comunicare con coetanei e/o adulti); la trascuratezza verso il minore nei suoi bisogni mentali, sanitari, educativi; l'attribuzione di colpe, le minacce verbali, gli atteggiamenti discriminatori, il rifiuto (verbale e non verbale), l'esposizione alla violenza agita su altri (detta violenza assistita) o a influenze criminali o comunque inappropriate per l'età del minore.

In alcuni bambini si potrebbero riscontrare i seguenti segni comportamentali: atteggiamento timoroso da “vittima” o atteggiamento aggressivo, personalità rigida e scarsa capacità di adattamento, continue svalutazioni delle proprie azioni e/o pensieri, scarsa socievolezza, iperattività, adultizzazione precoce, ansia nelle separazioni, abitudini improprie e stereotipate, distruttività, crudeltà e comportamenti di sfida. A livello *emotivo* in questi bambini potrebbe

manifestarsi una scarsa autostima, una mancanza di fiducia di base-in se stessi o negli altri, percezione minacciosa del mondo, tristezza, inibizione e assenza di slancio vitale.

1.4 Abuso sessuale

Viene considerato abuso sessuale qualsiasi attività sessuale tra un adulto e un/una bambino/a che, per ragioni di immaturità psicologica e/o affettiva, o per condizioni di dipendenza dagli adulti (o in quanto ne subisce l'influenza), non è ritenuto in grado di poter compiere scelte consapevoli o di avere adeguata consapevolezza del significato e del valore delle attività sessuali in cui viene coinvolto. Con il termine attività sessuale si fa riferimento sia ai rapporti sessuali veri e propri, sia a forme di contatto erotico, sia ad atti che non prevedono un contatto diretto, come l'espone il bambino alla vista di un atto sessuale. Rientrano nella categoria di abuso sessuale i seguenti comportamenti: esibizionismo; toccamenti nelle zone genitali o in altre parti del corpo; toccamenti/masturbazione reciproca tra adulti e bambini; rapporto orale; penetrazione vaginale o anale; incoraggiamento/costrizione di bambini alla vista di atti sessuali; esibizione di film o immagini pornografiche a bambini; realizzazione di filmati pedopornografici; induzione alla prostituzione minorile; sfruttamento sessuale (qualunque approfittamento, effettivo o tentato, di una condizione di vulnerabilità, di un differenziale potere o di fiducia nei confronti di un minore per scopi sessuali, che includa – anche se non in via esclusiva – il ricavo di profitti economici, sociali o politici).

Segni fisici e comportamentali

Alcuni dei segni fisici riscontrabili potrebbero essere: contusioni, graffi o altre lesioni (seno, glutei, basso addome, cosce); difficoltà nella deambulazione o a stare seduti; infezioni ricorrenti nelle vie urinarie.

I segni comportamentali, da considerare sempre in associazione ad altri elementi, che si potrebbero riscontrare nel bambino presunto vittima di abuso sessuale sono i seguenti : evidente peggioramento nell'andamento scolastico/difficoltà di attenzione e apprendimento; assenze prolungate e frequenti a scuola; umore negativo duraturo, isolamento, stanchezza cronica, mancanza di fiducia, motivazione e/o interesse; scarsa autostima e continua svalutazione di sé; percezione corporea distorta; iperattività e aggressività inusuale; continue lamentele fisiche (mal di testa, mal di pancia); conoscenze sessuali, interessi sessuali e comportamenti sessuali inadeguati all'età; particolari difficoltà relazionali (con adulti e/o coetanei); pensieri di morte; autolesionismo o comportamenti distruttivi; masturbazione coatta.

E' necessario precisare, inoltre, che gran parte degli abusi sessuali su minori comporta toccamenti, carezze, contatti orogenitali e della mano e del pene sui genitali; queste attività in genere non lasciano segni; inoltre, i minori spesso attendono del tempo prima di fare la denuncia ed eventuali lesioni ai tessuti guariscono molto presto (10-14 giorni) senza lasciare traccia (Mc Cann e coll., 1992). Di conseguenza, sebbene l'esame medico in un caso di sospetto abuso sessuale sia rilevante, non bisogna attribuirgli più importanza di quanto meriti nel complesso dell'intero processo di validazione (Adams, 1995). Le dichiarazioni del bambino, infatti, costituiscono le prove fondamentali delle molestie e reperti genitali o anali insoliti possono anche non essere dovuti ad un abuso.

Si rende necessario sottolineare, inoltre, che l'abuso fisico non corrisponde ad una diagnosi clinica e il suo accertamento si deve basare su una valutazione multi sistemica che integra il primo livello di analisi di tipo clinico (riferito alla possibile presenza di un quadro sintomatologico) con un livello di analisi di tipo psicologico-giuridico (ad esempio in riferimento alla testimonianza resa dal bambino/adolescente presunta vittima e/o testimone dell'abuso) e psico-sociale (riferita, ad esempio, alla necessità di effettuare un'attenta valutazione anche nel contesto familiare e ambientale del minore).

2. Definizioni giuridiche

Il presente paragrafo accosta alle definizioni cliniche dell'abuso fisico, psicologico e sessuale, sopra citate, le rispettive definizioni giuridiche. Si fornisce, inoltre, per ciascuna definizione clinica il riferimento all'articolo del codice penale, alla tipologia di condotta punita/punibile e infine alla procedibilità (d'ufficio o meno) del reato stesso.

2.1 Abuso fisico

Rientrano nella categoria dell'abuso fisico le seguenti figure di reato:

Percosse (art. 581 c.p.)

Il reato si ha quando chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente. La differenza tra percossa e lesione è che la percossa non determina alterazione dello stato psico-fisico del soggetto, al contrario di quanto avviene nel caso delle lesioni.

Condotte punite: vengono considerate percosse le azioni violente che producono soltanto sensazioni fisiche di dolore, ma non provocano alterazioni, sia pure lievissime, all'integrità fisica della persona (es: schiaffi che non provocano ecchimosi o lividi).

Procedibilità: a querela della parte offesa.

Lesione personale e circostanze aggravanti (artt. 582 e 583 c.p.):

Oggetto del reato è la lesione personale, inflitta ad uno o più soggetti, dalla quale deriva una malattia del corpo e della mente: la lesione non deve essere necessariamente violenta, essendo questa causabile da azione morale, omissione o contagio. L'unico evento del reato è la malattia causata.

Condotte punite: viene punito con una pena variabile a seconda della gravità delle conseguenze morbose provocate chiunque cagiona ad un altro soggetto una malattia del corpo (fratture ossee, contusioni ecchimosi, etc.-) e della mente (shock, alterazioni psichiche temporanee, nevrosi traumatiche).

Procedibilità: se le lesioni provocano una malattia il cui decorso è superiore ai venti giorni si procede d'ufficio, altrimenti a querela di parte.

Abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art.571 c.p.)

Tale reato viene consumato qualora chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, arrechi un pregiudizio ad una persona sottoposta alla sua autorità o a lui/lei affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o arte. Il pregiudizio consiste nel pericolo di una malattia, anche psichica, ai danni del sottoposto. Tale reato si concreta anche qualora la persona offesa sia stata affidata al responsabile per motivi di lavoro, studio, cura o custodia. Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo specifico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di commettere il fatto per un fine educativo.

Condotta punita: la condotta è punita se ne deriva un rischio di malattia per il corpo o la mente della persona offesa. Queste condotte sono punite più severamente se dal fatto derivano lesioni personali o la morte della persona offesa.

Procedibilità. Il reato è perseguibile d'ufficio.

Maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)

Il reato si verifica quando, al di fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione, chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. L'elemento oggettivo del reato è costituito da una serie di sofferenze fisiche e morali, reiterate in modo tale che i singoli atti vessatori siano uniti da un legame di abitudine e siano sostenuti da una costante volontà di porre in essere tali atti. Il soggetto agente è in questo caso rappresentato da una persona che fa parte del nucleo familiare del minore o che comunque è convivente con quest'ultimo, al quale il minore stesso (o altro soggetto) è affidato per ragioni di cura o custodia; responsabili possono essere, pertanto, insegnanti, educatori, ecc. (rilevante è il caso di maltrattamenti nell'ambito di strutture residenziali di assistenza o di cura).

Condotta punita: viene punito chiunque maltratta: *una persona della famiglia* o comunque convivente (nella famiglia sono ricompresi i casi di convivenza di fatto, famiglia allargata e i casi in cui sia cessata l'effettiva coabitazione tra i membri della famiglia); *minori di anni 14* (quando vi sono rapporti abituali di fatto con il soggetto autore di maltrattamenti); *persone affidate per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, ecc..*

Procedibilità: il reato è perseguibile d'ufficio.

2.2 Abuso Psicico

Violenza privata (art. 610 c.p.):

Il reato si ha quando chiunque, con violenza o minaccia o con pressione psicologica, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. La norma tutela anche la libertà psicologica dell'individuo, a fronte di una minaccia intimidatoria. Si realizza pertanto violenza privata quando la volontà della vittima è limitata o condizionata dal comportamento violento o intimidatorio dell'agente.

Condotta punita: la norma punisce chiunque col proprio comportamento violento o intimidatorio eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo.

Procedibilità: il reato è perseguibile d'ufficio.

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.):

L'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Questo reato può avere particolare rilevanza nei casi di minori stranieri, anche se le applicazioni concrete sono piuttosto scarse (vengono applicati più facilmente altri reati come: sfruttamento della prostituzione minorile, violenza per costringere a commettere un reato...).

Condotta punita: La pena inferta ai presunti abusanti è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto.

Procedibilità: il reato è perseguibile d'ufficio.

Aggravante per i reati commessi in danno di minori, in loro presenza (violenza assistita) o in danno di donne in gravidanza (art. 61, n. 11-quinquies c.p.). La c.d. Legge sul femminicidio (Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in [Legge 15 ottobre 2013, n. 119](#) “**disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**”), ha introdotto un'aggravante per tutti i delitti dolosi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale e per il reato di maltrattamenti in famiglia quando il fatto sia stato commesso **in presenza o in danno di un minore o in danno di una donna in gravidanza**.

2.3 Abuso sessuale

In riferimento alla legge n. 66/1996 di seguito vengono elencate alcune norme contro la violenza sessuale (con relative integrazioni e modifiche apportate dalla legge n. 38/06 e dalla legge n.172/2012)

Violenza sessuale (art. 609 bis e seguenti c.p.)

Condotta punita: il reato comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali.

: La pena è aggravata se il reato è commesso: nei confronti di persona con meno di 14 anni e/o di 10 anni; nei confronti di persona minore di 16 anni se il fatto è commesso dai genitori, anche adottivi, dall'ascendente o dal tutore; con l'uso delle armi o di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti; da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Procedibilità: a querela (non revocabile), ma si procede d'ufficio se la violenza sessuale è commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto 18 anni; se l'autore del reato è l'ascendente, il genitore anche adottivo (o il/la di lui/lei convivente), il tutore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza e custodia; se l'autore del reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (es. lesioni gravi).

Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.)

Commette tale reato chi compie atti sessuali (inteso non esclusivamente come congiungimento carnale, ma come qualunque atto avente una qualsiasi valenza sessuale – anche un bacio può essere considerato tale se non voluto dal soggetto passivo) con minore di anni 14; l'età sale a 16 anni compiuti quando il colpevole ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o il di lui convivente ovvero altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza. Condotta punita: è punito con la stessa pena prevista per la violenza sessuale (procedibile d'ufficio), chiunque compie il suddetto reato con una persona di meno di 14 anni; l'età sale a 16 anni, se il colpevole è il genitore o l'ascendente o il tutore o la persona

a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, custodia e che conviva con il minore. Il soggetto agente può essere qualunque persona cui il minore è affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia). Può essere il genitore, l'ascendente, il tutore o altra persona a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o qualunque persona che conviva con il minore. Inoltre, non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Pene accessorie: per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minori è prevista la decadenza della potestà/responsabilità genitoriale nel caso in cui il reato sia commesso da un genitore.

Corruzione di minore (art. 609 quinquies c.p.)

Condotta punita: compiere atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farlo assistere. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio quando il minore non abbia compiuto i 14 anni, altrimenti a querela di parte.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Condotta punita: Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio.

In riferimento alla Legge n.269/1998 di seguito vengono elencate alcune “norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. (con relative integrazioni e modifiche apportate dalla legge n. 38/06 e dalla legge n. 172/2012)

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) Induzione alla prostituzione di una persona minore di anni 18 ovvero favoreggiamento o sfruttamento di quest'ultima.

Condotta punibile: E' punito: chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18; chiunque gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 18. Il fatto costituisce reato più grave se chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici anni e i diciotto anni in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Il reato si ha in caso di rappresentazione con qualsiasi mezzo, di un minore di anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali.

Condotta punita: è punito chiunque, utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni o spettacoli pornografici, produce materiale pornografico, ne fa commercio ovvero recluta e induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici (ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto). Inoltre, è punito chiunque con qualsiasi mezzo anche per via telematica distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico.

Procedibilità: il reato è perseguibile d'ufficio.

Detenzione materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Condotta punita: E' punito chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18. Il materiale pornografico può essere rappresentato anche da immagini virtuali (immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali) realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio.

Pornografia virtuale (art.600 quater1 c.p.)

Condotta punita: Si applicano le disposizioni di cui agli artt 600 ter e 600 quater - prostituzione minorile e detenzione di materiale pornografico - quando il materiale pornografico è rappresentato anche da immagini virtuali (immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali) realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse ma la pena prevista è diminuita di un terzo

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinquies c.p.)

Condotta punita: Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio

Quando si procede per reati previsti dagli artt. 600,600bis, 600 ter, 600 quinquies, 601,602,609bis, 609ter, 609quiquies, 609 octies, 609undecies commessi in danno di minorenni o per il reato di cui all'art 609 quater c.p. il P.M. ne dà notizia al Tribunale per i minorenni.

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art . 414 bis c.p.)

Condotta punita: è punito con la reclusione da tre a cinque anni "chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione".

Procedibilità: il reato è procedibile d'ufficio.

3. La segnalazione: doveri e responsabilità

Nel paragrafo precedente abbiamo presentato le possibili interconnessioni esistenti in materia di abuso fra il linguaggio giuridico e quello clinico, risulta ora fondamentale accennare a quali sono i doveri e le responsabilità degli operatori delle istituzioni e dei servizi socio-sanitari e di ognuno di noi in qualità di operatore di Save the Children e/o come individuo in riferimento a situazioni di presunto maltrattamento e abuso ai danni di minorenni.

3.1. Notizia di reato e responsabilità degli operatori delle Istituzioni pubbliche e dei servizi socio-sanitari pubblici

Con il termine reato si fa riferimento alla narrazione, diretta o indiretta, di un fatto che costituisce reato.

I reati possono configurarsi come *procedibili d'ufficio* oppure denunciabili solo su *querela di parte*. Nel primo caso (reati procedibili d'ufficio) l'Autorità Giudiziaria può procedere indipendentemente da un'espressa istanza di punizione da parte della vittima, cioè la vittima non deve necessariamente sporgere querela-denuncia. Nel secondo caso (reati procedibili a querela di parte) l'azione penale è esercitata dall'Autorità Giudiziaria solo se la persona offesa dal reato esprime una volontà punitiva nei confronti dell'autore del reato, appunto tramite una querela.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono obbligati (art. 331 e 334 del c.p.p. e gli artt. 361 e 365 c.p.) a denunciare i reati procedibili d'ufficio dei quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Definiamo pubblici ufficiali, per gli effetti di legge, "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi" (art. 357 c.p.) (Esempio: Forze di Polizia, Notaio, Giudice, ecc.).

Gli incaricati di pubblico servizio sono "coloro i quali, a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale" (art. 358 c.p.) (Esempio: insegnante, personale ATA, gli operatori dei servizi sociali e delle ASL, ecc.)

Il mancato adempimento di tali obblighi da parte delle suddette figure (sanitari, assistenti sociali, psicologi operanti in strutture pubbliche, insegnanti delle scuole pubbliche o private parificate e altri ancora) può comportare la responsabilità, sanzionata penalmente, per omessa denuncia (art. 361 c.p. violazione dell'obbligo di denuncia). La normativa sopra indicata rappresenta certamente un punto di riferimento per tutti gli operatori (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e/o operatore del privato sociale), che direttamente o indirettamente lavorano con i minori ed hanno quindi il compito di garantirne la tutela e la protezione, ma non è e non intende essere esaustiva.

Considerando che la ricerca scientifica più accreditata a livello internazionale sostiene che non esistono profili tipo di "bambini abusati", è fondamentale, nel momento della rilevazione dei cosiddetti diversi "segnali" clinici, psicologici, ambientali che gli operatori, coinvolti a vario titolo nella gestione del caso, siano attenti nelle raccolte informative. Ogni rilevazione, dall'ecchimosi o frattura, al disegno o comportamento "sessualizzato", al segnale di disagio comportamentale sono nel sistema processuale, soprattutto penale, elementi di prova valutabili solo se correttamente "riscontrati" da altri ulteriori fattori ed elementi probatori.

Il singolo operatore, quindi, dovrà valutare con l'ausilio dei diversi operatori delle agenzie del territorio il miglior modo di segnalazione alle autorità competenti sulla base di un sospetto "sufficientemente fondato" e adeguatamente validato, evitando di inficiare la prova cardine in molti casi rappresentata dalla testimonianza del bambino. In altre parole il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non devono vagliare la credibilità della notizia, ma dinanzi a un sospetto devono agire senza indugio denunciandola all'autorità giudiziaria.

3.2. Responsabilità dell'operatore di Save the Children Italia

Risulta fondamentale precisare che gli operatori di Save the Children Italia, così come la stessa organizzazione, fatta eccezione per alcuni specifici progetti che prevedono la stipula di particolari convenzioni con A.G, Forze dell'ordine e/o altro e che devono esser di volta in volta sottoposti a valutazione, in quanto privati cittadini non hanno ai sensi di legge alcun obbligo di denuncia. Sono però tenuti, nel rispetto della Policy sulla tutela dei minori sottoscritta, a segnalare possibili abusi internamente all'organizzazione alle figure preposte (Capo Progetto, Capo Unità, Focal Point, ecc...) così come indicato nelle Procedure Generali per la gestione di sospetto sfruttamento sessuale, maltrattamento e/o abuso ai danni di minori. L'eventuale omessa segnalazione potrà prevedere l'attuazione di sanzioni disciplinari, così come previsto dalla Policy.

Si ricorda quindi che compito di ciascun operatore dell'organizzazione è segnalare internamente, oltre alla violazione del Codice di Condotta, ogni situazione, di cui sia venuto a conoscenza durante il proprio lavoro, di grave pregiudizio e/o potenzialmente riconducibile ad un reato ai danni di un minore.

Situazioni di grave pregiudizio a carico di un minore

Si definisce "situazione di pregiudizio" una qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo. Non è semplice né univoco descrivere quando una situazione di pregiudizio può essere definita "grave". Sicuramente questo aggettivo richiama il fatto che possa esserci un danno significativo o duraturo per il minore, o che a causa di fattori di vulnerabilità specifica (disabilità, isolamento, altro) l'esposizione alla specifica situazione di pregiudizio possa con probabilità mutarsi in abuso o reato.

Non esistono altresì criteri assoluti per giudicare cosa possa essere definito "danno significativo". In alcuni casi un solo evento traumatico è da considerarsi come un danno significativo (es: un assalto violento, soffocamento o avvelenamento). Più di frequente, un danno significativo è un insieme di eventi acuti e a lungo termine che interrompono, cambiano o danneggiano lo sviluppo psico-fisico del minore. Alcuni minori vivono in famiglie e circostanze sociali all'interno delle quali la loro salute ed il loro sviluppo sono soggetti a negligenza che a lungo andare è da considerare come un danno significativo nei loro confronti. In queste situazioni, i sospetti non devono essere ignorati e si avvierà una segnalazione e un'analisi centrale.

Situazioni potenzialmente riconducibili a reati

Tutte le situazioni o le notizie potenzialmente riconducibili ai reati già citati in precedenza dovrebbero essere segnalati internamente, secondo le modalità e le procedure generali descritte nelle presenti Linee Guida e nelle Procedure Generali.

Si ricorda, inoltre, che non è compito degli operatori di Save the Children Italia stabilire se ci sia stato o meno reato né tantomeno svolgere approfondimenti o indagini in merito. E', invece, nostro compito segnalare quando ci si trovi di fronte ad un avvenimento potenzialmente riconducibile ad uno dei suddetti reati.

Tale compito sussiste anche dopo l'orario di lavoro. L'operatore di Save the Children Italia, nel rispetto della mission dell'organizzazione, è infatti tenuto a rispettare il Codice di Condotta così come la Policy anche nella propria vita privata.

Si ricorda che resta ferma la facoltà di ciascun membro dello staff e rappresentante di Save the Children Italia o personale di organizzazioni Partner di sporgere immediata denuncia a titolo personale laddove si trovi in presenza di un evento da lui/lei giudicato un reato. Dovrà in questo caso darne immediata comunicazione al proprio diretto responsabile e al Focal Point Nazionale dell'organizzazione.

3.2.1. Cosa segnalare al Focal Point: alcune precisazioni.

La gestione dei casi nel corso degli anni ha condotto a specificare ulteriormente cosa segnalare al Focal Point. In linea con quanto sopra riportato l'operatore deve segnalare:

1. le violazioni del codice di condotta;
2. le situazioni di grave pregiudizio (vedi sopra): in particolare vanno considerate situazioni di grave pregiudizio quelle causate dall'associazione di più fattori di vulnerabilità e dalla compresenza di maggiori fattori di rischio rispetto a protezione. Come esempi possiamo considerare:
 - Incuria/trascuratezza costante del minore e genitori tossicodipendenti e/o alcolisti;
 - Incuria/trascuratezza costante del minore e situazione di indigenza economica di entrambi i genitori;
 - Coinvolgimento del minore in attività rischiose e illecite commesse da adulti;
3. le situazioni potenzialmente riconducibili a reato (vedi sopra): nello specifico l'operatore deve segnalare sempre situazioni di sospetto/presunto abuso sessuale, di presunto abuso fisico grave e reiterato e di violenza domestica;
4. le situazioni che rientrano fra quelle di seguito riportate:
 - Fuga da casa;
 - Minaccia e/o tentativo di suicidio;
 - Contesti progettuali particolari (ad es. "emergenza domestica") e/o situazioni con minori affetti da gravi patologie che richiedono un'assistenza sanitaria ed un monitoraggio costante. In tali casi la soglia di attivazione CSP si abbassa (es: un episodio di conflittualità, incuria, etc... sono elementi sufficienti per attivare la CSP).

3.2.2. Cosa non segnalare al Focal Point.

Nella tipologia di casi che meritano attenzione ma che non necessitano dell'attivazione del Focal Point troviamo quelle situazioni in cui il minore e la famiglia possono aver bisogno di un sostegno alla genitorialità, di attivazione di un supporto psicosociale e/o psico-educativo. In tale circostanza è il mandato del progetto SC IT in atto che può garantire un intervento volto alla protezione del minore. Si riportano di seguito alcuni esempi:

- Situazioni legate a difficoltà genitoriali e/o conflittualità genitori-figli, se il/i genitori risponde/dono positivamente alla sollecitazione di un confronto;
- Situazioni già prese in carico dai servizi istituzionali territoriali (a meno che non si ravvisi inattività degli stessi).

3.3. Responsabilità dell'individuo

Tutti gli individui adulti infine hanno il compito e la responsabilità di tutelare i bambini e gli adolescenti e hanno facoltà di denuncia (art. 333 cpp). Si ricorda quindi che, in linea generale, nel caso in cui si venga a conoscenza di un presunto abuso a danno di un minore chiunque può far riferimento a:

- **Forze di Polizia** (Polizia o Carabinieri), **Procure presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni**: in presenza di un ragionevole sospetto la denuncia è un passo necessario. Le Forze dell'Ordine e la Procura presso il Tribunale Ordinario si occupano di individuare l'abusante ed accertarne le responsabilità, mentre la Procura presso il Tribunale per i Minorenni si occupa della tutela del bambino e favorisce l'adozione di tutti i provvedimenti utili a ristabilire una condizione familiare tutelante.
- **Servizi Sociali Comunali, Consultori ASL**: nel caso in cui vi sia un dubbio rispetto ad un abuso, i servizi sociali possono svolgere un'indagine psico-sociale al fine di raccogliere ulteriori informazioni/elementi di valutazione. Il supporto di psicologi e neuropsichiatri infantili è indispensabile per il recupero di uno stato di benessere e può inoltre aiutare gli adulti a gestire le proprie emozioni e a trovare il modo più efficace per supportare il bambino.
- **Pronto Soccorso/Pronto Soccorso pediatrico**: i medici possono svolgere accertamenti ed esami clinici, anche volti ad indagare la natura di eventuali disturbi fisici manifestati dal bambino, anche se è importante ricordare che contrariamente a quanto spesso si pensa, infatti, non sempre sono presenti segni fisici evidenti, e alcuni dei segni presenti (ad esempio, un arrossamento) possono essere dovuti a fattori diversi da un abuso.